



COMUNE DI NOVATE MILANESE

Provincia di Milano

Regolamento

del Consiglio Comunale

**Approvato con deliberazione di CC n. 32 del 07/03/95
Modificato con deliberazione di CC n. 189 del /12/95
modificato con deliberazione di
C.C. n. 34 del 19.03.1999**

INDICE

TITOLO I	ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Capo I	Disposizioni generali
Art. 1	Regolamento - finalità
Art. 2	Interpretazione del regolamento
Art. 3	Durata in carica del Consiglio
Art. 4	La sede delle adunanze
Capo II	Il Presidente
Art. 5	Insediamiento del Consiglio Comunale
Art. 6	Presidenza delle adunanze
Art. 7	Compiti e poteri del Presidente
Capo III	I gruppi consiliari
Art. 8	Costituzione
Art. 9	Conferenza dei Capigruppo
Capo IV	Commissioni consiliari permanenti
Art. 10	Costituzione, composizione e insediamento
Art. 11	Presidenza delle Commissioni
Art. 12	Convocazione delle Commissioni
Art. 13	Validità delle sedute
Art. 14	Indennità di carica
Art. 15	Funzionamento delle Commissioni
Art. 16	Funzioni delle commissioni
Art. 17	Segreteria delle Commissioni - verbale delle sedute
Art. 18	Pareri, informazioni e partecipazione
Capo V	Commissioni speciali
Art. 19	Commissioni studio
Capo VI	I Consiglieri scrutatori
Art. 20	Designazione e funzioni
TITOLO II	I CONSIGLIERI COMUNALI
Capo I	Norme generali
Art. 21	Riserva di legge
Capo II	Inizio e cessazione del mandato elettivo
Art. 22	Entrata in carica - convalida
Art. 23	Dimissioni
Art. 24	Decadenza e rimozione dalla carica
art. 25	Sospensione dalle funzioni
Capo III	Diritti
Art. 26	Diritto d'iniziativa
Art. 27	Diritto di presentazione di ordini del giorno, interrogazioni e mozioni
Art. 28	Richiesta di convocazione del Consiglio
Art. 29	Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi
Art. 30	Diritto al rilascio di copie di atti e documenti
Art. 31	Diritto di sottoporre le deliberazioni a controllo preventivo di legittimità
Capo IV	Esercizio del mandato elettivo
Art. 32	Diritto di esercizio del mandato elettivo
Art. 33	Divieto di mandato imperativo
Art. 34	Partecipazione alle adunanze
Art. 35	Astensione obbligatoria

- Art. 36 Responsabilità personale - esonero
Capo V Nomine ed incarichi
Art. 37 Nomine, revoche e designazioni presso enti esterni
Art. 38 Nomine e designazioni da parte del Consiglio Comunale
Art. 39 Deleghe del Sindaco

TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I Convocazione

- Art. 40 Competenza
Art. 41 Avviso di convocazione
Art. 42 Ordine del giorno
Art. 43 Avviso di convocazione - modalità di consegna
Art. 44 Avviso di convocazione - termini di consegna
Art. 45 Ordine del giorno - pubblicazione e diffusione

Capo II Ordinamento delle adunanze

- Art. 46 Deposito degli atti
Art. 47 Adunanze di prima convocazione
Art. 48 Adunanze di seconda convocazione
Art. 49 Partecipazione degli Assessori

Capo III Pubblicità delle adunanze

- Art. 50 Adunanze pubbliche
Art. 51 Adunanze segrete
Art. 52 Adunanze aperte

Capo IV Disciplina delle adunanze

- Art. 53 Comportamento dei Consiglieri
Art. 54 Svolgimento della discussione
Art. 55 Comportamento del pubblico
Art. 56 Ammissione di funzionari e consulenti in aula

Capo V Ordine dei lavori

- Art. 57 Comunicazioni, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno
Art. 58 Ordine di trattazione degli argomenti
Art. 59 Discussione - norme generali
Art. 60 Questione pregiudiziale e sospensiva
Art. 61 Fatto personale
Art. 62 Durata dei lavori

Capo VI Partecipazione del Segretario Comunale - il verbale

- Art. 63 La partecipazione del Segretario all'adunanza
Art. 64 Il verbale dell'adunanza - redazione e firma
Art. 65 Verbale, deposito, rettifiche, approvazione

TITOLO IV ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO DI CONTROLLO POLITICO - AMMINISTRATIVO

Capo I Funzioni di indirizzo politico - amministrativo

- Art. 66 Criteri e modalità

Capo II Funzioni di controllo politico - amministrativo

- Art. 67 Criteri e modalità

TITOLO V LE DELIBERAZIONI

Capo I Competenza del Consiglio

Art. 68	La competenza esclusiva
Art. 69	Conflitti di attribuzione
Capo II	Le deliberazioni
Art. 70	Forma e contenuti
Art. 71	Approvazione, revoca, modifica
Capo III	Le votazioni
Art. 72	Modalità generali
Art. 73	Votazioni in forma palese
Art. 74	Votazione per appello nominale
Art. 75	Votazioni segrete
Art. 76	Esito delle votazioni
Art. 77	Deliberazioni immediatamente eseguibili
Art. 78	Interpretazione del regolamento
TITOLO VI	DISPOSIZIONI FINALI
Art. 79	Entrata in vigore
Art. 80	Diffusione

Titolo I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Regolamento - Finalità

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario.

Art. 2 Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate da Consiglieri, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, in scritto, al Presidente per il tramite del protocollo comunale, il quale le sottopone all'esame del Consiglio entro i successivi 20 giorni,

Art. 3 Durata in carica del Consiglio

1. Il Consiglio inizia la sua attività con la proclamazione dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 4
La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
2. Su proposta del Presidente o del Sindaco, la Conferenza dei Capi gruppo può stabilire, a maggioranza dei Consiglieri rappresentati, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, a causa dell'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o per motivi di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede, viene esposta la bandiera dello Stato e quella dell'Unione Europea

Capo II
IL PRESIDENTE

Art. 5
Insediamiento del Consiglio comunale

1. Le adunanze del Consiglio conseguenti a consultazioni elettorali amministrative indette, secondo la legge e lo statuto sono convocate e presiedute dal Consigliere anziano.
2. Nella seduta di insediamento, dopo aver proceduto all'accertamento delle condizioni di eleggibilità dei consiglieri, il Consiglio Comunale elegge nel proprio seno, a maggioranza dei consiglieri assegnati, un Presidente ed un Vice Presidente, che farà le veci del Presidente in caso di sua assenza od impedimento. Nel caso non si raggiunga la maggioranza necessaria, l'elezione sarà ripetuta secondo le procedure previste dal comma 4 dell'art. 76 del presente regolamento.
3. La convocazione è effettuata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e la seduta deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
4. Dopo l'elezione del Presidente la seduta prosegue per la comunicazione, da parte del Sindaco, dei componenti della Giunta e per la discussione e l'approvazione degli indirizzi generali di governo.

Art. 6

Presidenza delle adunanze

1. In caso di assenza od impedimento del Presidente e del Vice Presidente, la presidenza è assunta dal Consigliere anziano.

Art. 7

Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

2. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, e le controlla. Il Segretario proclama il risultato

3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

5. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio con la Giunta, il collegio dei revisori dei conti, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

Capo III

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 8

Costituzione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

2. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente il nome del Capo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del Capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capo gruppo il Consigliere del gruppo che ha riportato più preferenze.

3. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo.

4. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

5. Ai Capi gruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata dal Segretario comunale la comunicazione ai sensi della normativa vigente.

Art. 9 **Conferenza dei Capi gruppo**

1. La Conferenza dei Capi gruppo, equiparata a rango di una Commissione consiliare, è organismo consultivo del Presidente, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

2. Il Presidente può sottoporre al parere della Conferenza dei Capi gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.

3. La Conferenza dei Capi gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio, con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente.

4. La Conferenza dei Capi gruppo è convocata e presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci. Alla riunione può partecipare il Sindaco, gli assessori interessati, il Segretario od il suo sostituto ed assistono i funzionari comunali richiesti dal Presidente.

5. La Conferenza è inoltre convocata e presieduta dal Presidente quando ne sia fatta richiesta, scritta e motivata, dai Capi gruppo che rappresentino almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati al Comune.

6. La riunione della Conferenza dei Capi gruppo è valida quando vi sia rappresentata almeno la metà dei Consiglieri assegnati.

7. I Capi gruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

Capo IV **COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI**

Art. 10 **Costituzione, composizione e insediamento**

1. Il Consiglio, per tutta la sua durata in carica, costituisce al suo interno, con voti resi in forma palese, con criterio proporzionale, commissioni consultive permanenti, stabilendone il numero e le competenze, determinando la loro composizione numerica con deliberazione adottata nella prima adunanza successiva a quella di insediamento.

2. Ogni commissione rappresenta proporzionalmente maggioranza e minoranza. L'insieme delle commissioni garantisce, per quanto possibile, la rappresentanza proporzionale dei gruppi presenti in Consiglio Comunale.
3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capo gruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio procede alla sostituzione.
4. In caso di passaggio di uno o più Consiglieri dalla maggioranza alla minoranza o viceversa, gli stessi decadono automaticamente dalle commissioni, ed il Consiglio procede alla loro sostituzione secondo i criteri di cui al comma 2
5. Alle riunioni delle commissioni possono intervenire, quando lo ritengono opportuno o su richiesta del presidente della commissione, anche il Presidente del Consiglio comunale, il Sindaco, gli Assessori competenti per materia, senza diritto di voto. Le sedute sono pubbliche salvo i casi previsti dai regolamenti.
6. La seduta per l'insediamento delle commissioni si tiene entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione della relativa costituzione.

Art. 11

Presidenza delle Commissioni

1. Il presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dal Consiglio con votazione palese, a maggioranza dei votanti.
2. In caso di assenza del presidente della Commissione lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare le funzioni vicarie. In caso di assenza contemporanea del presidente e del vicario designato, la Commissione è convocata dal componente che ha conseguito più voti.
3. Il presidente della Commissione convoca e presiede la Commissione stessa, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni componente della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.
4. La Commissione è anche convocata quando ne faccia richiesta, con le indicazioni degli argomenti da trattare, almeno un quinto dei Consiglieri comunali assegnati. In caso di inadempienza del presidente della Commissione, alla convocazione provvede il Presidente del Consiglio, il quale partecipa ai lavori, senza diritto di voto.

Art. 12

Convocazione delle Commissioni

1. Le convocazioni di cui al precedente articolo sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, di norma 5 giorni prima e non meno di 3 giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza,
2. La convocazione è comunicata, oltre che ai componenti della Commissione anche al Presidente, ai capigruppo, al Sindaco, agli assessori competenti per materia e agli esperti di cui all'art. 18. Nell'eventualità in cui le Commissioni abbiano competenze su più materie, il presidente convoca l'esperto competente per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. Le Commissioni definiscono i tempi delle loro riunioni in modo da favorire la totale presenza dei componenti. Entro il 25 di ogni mese la Commissione concorda il calendario delle sedute del mese successivo, da tenersi, possibilmente in giorni fissi della settimana.
4. Il programma delle riunioni, a cura del presidente, viene tempestivamente comunicato al Servizio Segreteria, ai fini della composizione del calendario dei lavori del Consiglio e delle sue articolazioni, nonché per la sua opportuna pubblicizzazione.

Art. 13

Validità delle sedute

1. La seduta è valida con l'intervento della metà dei componenti, arrotondato per eccesso nel caso in cui i componenti della commissione siano un numero dispari.
2. Il presidente della commissione, accertata la presenza del numero legale di cui al primo comma, dichiara aperta e valida la seduta.
3. Della seduta dichiarata deserta viene redatto apposito verbale con l'indicazione del nome degli intervenuti e degli assenti. Qualora il presidente lo ritenga opportuno, l'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa discussione può comunque aver luogo, con obbligo di inserire nuovamente gli argomenti nell'ordine del giorno della seduta successiva, compatibilmente con l'urgenza dei punti iscritti all'ordine del giorno.
4. In caso di convocazione congiunta, il quorum strutturale richiesto per la validità della seduta corrisponde alla somma dei quorum delle Commissioni convocate.

Art. 14

Indennità di presenza

1. Ai componenti eletti nelle Commissioni consiliari permanenti è corrisposta, per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta della commissione, formalmente istituita e convocata, e per non più di una seduta al giorno, l'indennità di presenza prevista dalla normativa vigente in materia.

Art. 15

Funzionamento delle Commissioni

1. La Commissione, mediante votazione assunta dalla maggioranza dei componenti, definisce le modalità di svolgimento dei propri lavori.
2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Il presidente della Commissione convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave danno agli interessi del Comune.
3. Laddove gli argomenti in discussione riguardino la competenza di più Commissioni, i rispettivi presidenti concordano riunioni congiunte, anche su proposta di singoli componenti, indicando l'argomento prevalente.
4. Il presidente può promuovere la convocazione congiunta di più commissioni, indicando l'argomento prevalente.
5. E' data facoltà - compatibilmente con l'urgenza dei punti all'ordine del giorno - ad almeno tre componenti elettivi di chiedere un aggiornamento della discussione su argomenti che richiedano particolare approfondimento, da tenersi non prima di 5 e non oltre 15 gg. dalla data in cui si decide il rinvio.
6. E' data facoltà - compatibilmente con l'urgenza dei punti all'ordine del giorno - ad ogni componente di chiedere al presidente della Commissione eventuali ulteriori elementi di approfondimento, a cui il presidente stesso darà adeguata risposta entro un termine massimo di 15 gg., fermo restando il rispetto delle scadenze di legge.

Art. 16 **Funzioni delle Commissioni**

1. Le Commissioni consiliari, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, hanno il compito di:
 - a) esaminare ed approfondire, in sede referente, questioni di interesse dell'Amministrazione loro deferite dal Consiglio, dalla Giunta o dall'Assessore interessato
 - b) svolgere, di propria iniziativa o su richiesta motivata di cittadini singoli o associati, studi ed approfondimento su materie ed argomenti che ritengano di particolare interesse per la cittadinanza o per il Comune nell'ambito dei programmi definiti dall'Amministrazione comunale;
 - c) esprimere pareri sui provvedimenti adottati o da adottare da parte della Giunta o del Consiglio.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e c) del presente comma, il presidente della commissione competente per materia procede alla convocazione della propria commissione entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della pratica. Il parere viene reso entro il termine massimo di dieci giorni dalla convocazione della commissione, salvo diversa determinazione del presidente, in caso di particolare importanza e urgenza dell'argomento.
3. Trascorso infruttuosamente il suddetto termine, l'organo competente può adottare il provvedimento a prescindere dalla acquisizione del parere, dandone atto nel deliberato.

4. Allo scopo di valutare i pareri espressi in sede di commissione, la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dagli organi collegiali istituzionali contiene il parere in merito alle questioni da esaminare, che viene allegato alla relativa deliberazione degli organi istituzionali.
5. Ogni commissione, tramite il suo presidente, può proporre al Presidente del Consiglio comunale di inserire all'ordine del giorno del Consiglio oggetti di cui ai precedenti punti.
6. Resta ferma la competenza esclusiva del Sindaco, degli Assessori e dei funzionari per la trattazione di affari esecutivi di pertinenza degli assessorati stessi.
7. Considerato il carattere consultivo, la posizione che il singolo componente assume di fronte alle proposte del presidente della Commissione o sui problemi in discussione non vincola, in sede di voto consiliare, il proprio gruppo di appartenenza

Art. 17

Segreteria delle Commissioni - Verbale delle sedute

1. Ad ogni Commissione consiliare partecipa in qualità di segretario, il responsabile del settore interessato o dipendente da quest'ultimo designato, fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, che provvede a predisporre anche sulla base delle richieste del presidente la documentazione necessaria per i lavori della Commissione, nonché a redigere il verbale sintetico.
2. In mancanza del segretario, il presidente della Commissione incarica un commissario a svolgere tale funzione.
3. Il verbale sintetico redatto dal segretario della commissione riporta per ogni seduta: la data, l'ordine del giorno, i presenti, le proposte espresse, le posizioni assunte dai componenti nel corso della seduta stessa ed eventuali pareri assunti in merito all'argomento in discussione. Le dichiarazioni dei singoli componenti sono inserite nel verbale se gli interessati consegnano al segretario della commissione il testo delle stesse, seduta stante.
4. L'approvazione del verbale è fatta, di norma, nella seduta successiva.
5. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.
6. Il verbale viene trasmesso in copia al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco, agli Assessori competenti per materia e al servizio Segreteria per predisporre l'archiviazione e la consultazione al pubblico.

Art. 18

Pareri, informazioni e partecipazione

1. I commissari eletti dal Consiglio comunale possono avvalersi della consulenza di esperti, per ciascun gruppo consiliare, su indicazione dei capigruppo. Gli esperti partecipano ai lavori delle commissioni senza diritto di voto. Non possono essere designati quali esperti coloro che abbiano interessi privati nelle materie inerenti all'oggetto della commissione o che abbiano rapporti di collaborazione/consulenza con l'amministrazione nel settore specifico.
2. Delle commissioni fanno parte, in qualità di esperti, anche due componenti delle consulte ad esse collegate, convocati in funzione dell'ordine del giorno da discutere.
3. Il presidente, su conforme parere espresso dalla maggioranza dei componenti, può invitare alle sedute pubbliche, cittadini e rappresentanti delle associazioni e/o organizzazioni operanti sul territorio interessati agli argomenti in discussione. In questo caso, l'elaborazione dei pareri può essere arricchita dal contributo dei cittadini singoli o associati invitati a cui la commissione apre i lavori durante la fase istruttoria - per un lasso temporale e con modalità prefissale purché in tal senso si sia espressa la maggioranza dei componenti eletti dal Consiglio. Comunque ogni intervento non può superare l'arco temporale di 10 minuti e ogni persona non può intervenire più di una volta.
4. Su argomenti di particolare importanza o interesse le Commissioni consiliari al fine di fornire la più ampia informazione e di acquisire maggiori e più dettagliati elementi di valutazione, prima della formulazione del proprio parere, possono, senza onere per l'amministrazione comunale, prevedere, mediante audizione, l'acquisizione di pareri tecnici, la trattazione dell'argomento nell'ambito di assemblee di cittadini o di utenti di particolari servizi o di categorie organizzate, purché in tal senso si sia espressa la maggioranza dei componenti eletti dal Consiglio.
5. Tutti i pareri, una volta acquisiti, sono posti a corredo delle eventuali proposte di deliberazioni al riguardo.

Capo V COMMISSIONI SPECIALI

Art. 19 Commissioni di studio

1. Il Consiglio può conferire a Commissioni appositamente costituite l'incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria o di approfondire specifiche tematiche di interesse della cittadinanza.

Capo VI I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 20
Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello da parte del Segretario, il Presidente designa tre Consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Segretario. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto; essi assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
4. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei Consiglieri scrutatori.

Titolo II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I
NORME GENERALI

Art. 21
Riserva di legge

1. L'elezione dei Consiglieri, la loro durata incarica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Capo II
INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 22
Entrata in carica - Convalida

1. Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla normativa vigente, procedendo alla loro immediata surrogazione.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, prendendo atto della vacanza e convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti.

Art. 23
Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri con comunicazione sottoscritta, indirizzata al Presidente, assunta immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse hanno efficacia immediata, sono irrevocabili con la loro presentazione e non necessitano di presa d'atto
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni.
3. Nei riguardi del Consigliere che ha presentato le dimissioni, esse sono operative fin dal momento in cui pervengono al Presidente.
4. Il Consiglio procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, entro e non oltre dieci giorni, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo, in conformità alla normativa vigente, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per il soggetto surrogante.
5. Non si fa luogo alla surroga qualora si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a causa della cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese con atti separati presentati contemporaneamente al protocollo del Comune, della metà più uno dei membri assegnati, Sindaco escluso.

Art. 24
Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente, il Consiglio pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato.

2. Quando successivamente all'elezione si verifichi una delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità o di incompatibilità, il Consiglio la contesta all'interessato. Il Consigliere ha 10 giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o incompatibilità. Entro 10 giorni dal termine predetto, il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o incompatibilità invita il Consigliere a rimuoverla entro i successivi 10 giorni. Qualora il Consigliere non provveda a rimuovere la causa di ineleggibilità o incompatibilità nel termine assegnatogli, il Consiglio comunale lo dichiara decaduto..

3. La deliberazione che dichiara la decadenza deve essere depositata, il giorno successivo alla sua adozione, presso la Segreteria e notificata, entro 5 giorni, all'interessato. Contro tali deliberazioni è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale competente.

4. I Consiglieri che non intervengono ad un'intera sessione ordinaria, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. Verificandosi tale condizione la decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero stabilito. Per sessione ordinaria si intendono, le sedute in cui, nell'arco dell'anno solare, si approvano il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.

Art. 25 **Sospensione dalle funzioni**

1. I Consiglieri sono sospesi dalle funzioni con decreto del Presidente della Repubblica o, in caso di urgenza, del Prefetto quando sussistono i motivi di cui alla legislazione vigente.

Capo III **DIRITTI**

Art. 26 **Diritto d'iniziativa**

1. I Consiglieri, quali titolari dell'azione di stimolo e di vigilanza sulle attività e sulle iniziative del Comune, hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio stabilita dalla legge e dallo statuto.

3. La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente il quale la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria, e ne informa la Giunta. Il Segretario esprime parere sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa, viene dal Presidente trasmessa alla Commissione

consigliare competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere. Ultimata l'istruttoria, il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare in corso di discussione emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.

5. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza si procede secondo quanto previsto dal successivo art. 72. Gli emendamenti accolti che non comportino spese sono approvati seduta stante, quelli accolti che comportano spesa vengono rinviati all'adunanza successiva in modo da consentire l'istruttoria prevista dalla legge.

Art. 27

Diritto di presentazione di ordini del giorno, interrogazioni e mozioni

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare ordini del giorno, interrogazioni e mozioni su argomenti che riguardino direttamente le funzioni del Comune di rappresentante globale degli interessi della comunità, la competenza di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio nonché quelle allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

2. I Consiglieri hanno diritto di presentare ordini del giorno, interrogazioni o mozioni per un numero complessivo non superiore a due, per la stessa seduta.

3. L'ordine del giorno viene presentato per consentire al Consiglio di esprimere una posizione in merito a fatti o eventi di attualità.

4. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Presidente, al Sindaco o alla Giunta sulla veridicità di un fatto, sull'esattezza di ogni informazione, sulle risoluzioni adottate o da adottare intorno ad una specifica questione.

5. Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere effettuata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne dà diretta lettura al Consiglio. Il Presidente, il Sindaco, o l'Assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro 30 giorni da quello di presentazione.

6. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

7. Gli ordini del giorno, le interrogazioni e le mozioni devono essere presentate per scritto al Presidente, sottoscritte dal Consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio, che sarà convocata dopo la loro presentazione.

8. Alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri è fatto obbligo di dare risposta scritta o verbale nell'ambito del Consiglio entro 30 giorni dalla presentazione al protocollo del Comune.

Art. 28

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti di competenza consiliare dagli stessi richiesti.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al protocollo del Comune la richiesta dei Consiglieri, o del Sindaco, corredata dallo schema di deliberazione.

3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno il Consiglio dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare.

4. Nel caso dell'inosservanza, da parte del Presidente o di chi ne fa le veci, dell'obbligo di convocazione, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto.

Art. 29

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

2. I Consiglieri hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione comunale, ivi compreso il rilascio di copie (per la cui riproduzione accedono agli uffici comunali negli orari indicati dagli stessi), degli atti dell'amministrazione di appartenenza ed ai documenti amministrativi formati dall'amministrazione o dalla stessa stabilmente detenuti, ai fini dell'espletamento del mandato.

3. I Consiglieri esercitano i diritti previsti nel presente articolo mediante richiesta al responsabile del servizio dell'accesso individuato in ogni servizio con provvedimento del Responsabile apicale del Settore, per l'accesso alle informazioni e la visione degli atti mediante richiesta formulata anche verbalmente, per il rilascio di copie mediante formale richiesta scritta contenente l'indicazione specifica degli atti e documenti richiesti.

4. L'esercizio del diritto di accesso è gratuito, tranne che per il rilascio di copie di piani urbanistici, progetti e quant'altro comporti un costo elevato per cui può essere stabilito il pagamento di un rimborso per i costi di riproduzione.

5. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge

Art. 30

Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o da suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dalle associazioni locali

2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso la segreteria comunale, secondo le indicazioni, riferite a questo servizio.

3. Il rilascio delle copie avviene entro i dieci giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.

4. Il responsabile della unità organizzativa, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma gli interessati, con comunicazione scritta.

5. Le copie vengono rilasciate in carta libera e gratuitamente, con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere comunale.

Art. 31

Diritto di sottoporre le deliberazioni a controllo preventivo di legittimità

1. Le deliberazioni di competenza della Giunta e del Consiglio sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto dei consiglieri in carica ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, quando le deliberazioni rientrino nei casi previsti dal comma 38 dell'art. 17 della Legge 127 del 1997.

2. Tali richieste, contenenti i nominativi e la sottoscrizione dei Consiglieri, la data, il numero e l'oggetto della deliberazione, devono essere indirizzate al Sindaco e fatte pervenire entro il termine indicato nel precedente comma, che provvede all'invio dell'atto al comitato di controllo entro i cinque giorni successivi a quello in cui perviene la richiesta.

3. Il Sindaco comunica ai Consiglieri di cui al primo e secondo comma, l'esito del controllo sulle deliberazioni dagli stessi richiesto.

4. All'inizio della seduta il Presidente informa il Consiglio delle deliberazioni da questo adottate che sono state annullate dal comitato regionale di controllo, precisandone l'oggetto e le date di adozione e di annullamento. Sulla comunicazione non ha luogo discussione.

Capo IV ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 32 Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia.

2. Ai Consiglieri è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno

3. L'indennità di presenza è dovuta ai Consiglieri, nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.

4. L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle Commissioni comunali istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista per le adunanze del Consiglio.

5. Le indennità di presenza spettanti ai Consiglieri nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica, non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio e delle Commissioni.

6. I Consiglieri che risiedono fuori dal Comune - definito secondo il piano topografico dell'ultimo censimento - hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione alle sedute del Consiglio.

7. I Consiglieri, che, su delega del Sindaco o a seguito di deliberazione della Giunta, si rechino, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

8. Il Consiglio, in conformità alle normative vigenti, si fa' carico degli oneri per il patrocinio legale dei consiglieri. In caso di condanna per dolo o colpa grave le spese sono ripetute a carico del responsabile.

Art. 33
Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato imperativo.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 34
Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Presidente, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal Capo del gruppo al quale appartiene il Consigliere assente.
3. Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.
4. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario perché sia presa nota a verbale.

Art. 35
Astensione obbligatoria

1. I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.
2. I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità proprie, intraprese contro il Comune o contro organismi amministrati o vigilati dai medesimi. I Consiglieri devono altresì astenersi dal prendere parte alle deliberazioni quando si tratti di interesse proprio e dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile oppure quando si tratti di conferire incarichi ai medesimi.
3. Nei casi sopraelencati i Consiglieri devono astenersi dal partecipare all'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
4. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 36
Responsabilità personale - Esonero

1. Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E' esente da responsabilità il Consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua motivata posizione.
4. Si applicano ai Consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dalla normativa vigente.

Capo V
NOMINE ED INCARICHI

Art. 37
Nomine, revoche e designazioni presso enti esterni

1. Il Consiglio delibera gli indirizzi che il Sindaco deve seguire per procedere alla nomina, revoca e designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. Il Consiglio provvede direttamente alla nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni quando tale competenza sia ad esso riservata dalla legge.
3. Quando è stabilito che la nomina avvenga per elezione da parte del Consiglio, la stessa è effettuata in seduta pubblica. con voto palese.

Art. 38
Nomine e designazioni da parte del Consiglio comunale

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedano che di un determinato organo, collegio o commissione interni al Comune, debba far parte anche uno o più Consiglieri di minoranza, questi devono essere sempre nominati o designati dal Consiglio.
2. La nomina è effettuata in seduta pubblica con voto palese.

Art. 39
Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, può conferire delega, per le funzioni previste dalla normativa vigente, ai Consiglieri.

2. Nel provvedimento sono indicate le funzioni delegate. Il provvedimento è sottoscritto, per accettazione dell'incarico, dal delegato. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento, senza necessità di motivazioni. L'esercizio delle funzioni da parte del delegato cessa dal momento della notifica del provvedimento di revoca

TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I CONVOCAZIONE

Art. 40 Competenza

1. Il Consiglio, salvo quanto disposto dall'art. 6 del presente regolamento, è convocato dal Presidente.

2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo quanto previsto dallo statuto e dal presente regolamento.

3. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo e dei relativi termini temporali provvede, previa diffida, il Prefetto.

Art. 41 Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio è disposta a mezzo di avvisi.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza.

4. Per sessione ordinaria si intendono, le sedute in cui, nell'arco dell'anno solare, si approvano il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.

5. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia richiesta dal Sindaco, o da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati. L'adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

7. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

8. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Presidente o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

Art. 42 **Ordine del giorno**

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio ne costituisce l'ordine del giorno.

2. Spetta al Presidente di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui ai successivi commi 4 e 5. Gli argomenti riguardanti gli organi istituzionali devono precedere tutte le altre proposte.

3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente, al Sindaco ed ai consiglieri comunali

4. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt. 26 e 27.

5. Per la trattazione e la votazione in merito a petizioni popolari il Presidente si attiene a quanto in proposito stabilito dal regolamento sulla partecipazione.

6. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

7. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione seduta segreta, gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art.51. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

8. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 43 **Avviso di convocazione - Modalità di consegna**

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo di un messo comunale.

2. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Presidente, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

3. In mancanza della elezione del domicilio nel comune gli avvisi di convocazione del Consiglio e di tutti gli atti riguardanti la carica ricoperta vengono depositati in segreteria. In tale ipotesi il consigliere viene informato a mezzo telegramma o telefax.

Art. 44

Avviso di convocazione - Termini di consegna

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere fatto pervenire ai Consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.

2. Per le adunanze straordinarie l'avviso deve essere fatto pervenire almeno tre giorni liberi e interi prima di quello stabilito per la riunione.

3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario, ed i sabati.

4. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere fatto pervenire almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.

5. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere fatto pervenire almeno un giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione.

6. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

7. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma quarto e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma sesto possono essere sindacati dal Consiglio, il quale può stabilire, a maggioranza dei votanti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

8. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 45

Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del Comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti quello della riunione. Il Segretario è responsabile che tale pubblicazione risulti esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.
3. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiuntivi viene inviata a cura della segreteria comunale assicurandone il tempestivo recapito, anche a mezzo telefax, al presidente del collegio dei revisori dei conti.
4. Copia dell'avviso di convocazione può inoltre essere recapitata a quanti siano interessati agli argomenti in discussione.
5. Il Presidente, di norma, dispone la pubblicazione di manifesti per rendere noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

Capo II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 46

Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno dell'adunanza e nei tre giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. L'orario di consultazione viene stabilito dal Presidente, sentita la Conferenza dei Capi gruppo ed il Segretario.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.
4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.
5. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione e relativi allegati e del conto consuntivo, devono essere comunicate ai Capi gruppo consiliari almeno quindici giorni prima

dell'adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l'esame. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.

6. Il deposito degli atti relativi ad argomenti di cui al precedente comma avviene dal momento della comunicazione ai Capi gruppo, dandone avviso ai Consiglieri. Quando sia possibile disporre l'invio di copia della documentazione a tutti i Consiglieri, il deposito avviene nei termini ordinari previsti dal primo comma.

Art. 47

Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno 11 membri.

2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

3. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 48

Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso e non successivo, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno quattro Consiglieri.
4. Nelle adunanze di seconda convocazione restano fermi i limiti minimi di presenze e di voti favorevoli richiesti per speciali deliberazioni da particolari disposizioni di legge o dello Statuto, che non possono essere pertanto adottate ove manchino tali presenze o non conseguano il "quorum" strutturale e funzionale.
5. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al comma 5 dell'art. 44.
6. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente dovrà assicurare l'informazione per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta.
7. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
8. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti che non possono essere adottati ove manchino le presenze minime fissate dalla legge o non conseguano il quorum funzionale e strutturale richiesto, il Consiglio provvede a rinviarli ad altra adunanza di prima convocazione.
9. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali punti deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 44 del presente regolamento.
10. Nel caso di argomenti volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.

Art. 49
Partecipazione degli Assessori

1. Gli Assessori partecipano alle adunanze del Consiglio senza diritto di voto, con la facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti per le materie di loro competenza e oggetto di decisioni collegiali della Giunta.

2. La loro partecipazione alle adunanze del Consiglio non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Capo III **PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE**

Art. 50 **Adunanze pubbliche**

1. Le adunanze del Consiglio sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 51.

2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

Art. 51 **Adunanze segrete**

1.. L'adunanza del Consiglio si tiene in forma segreta quando vengano trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedano valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza dei votanti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluso il Segretario comunale, escano dall'aula.

Art. 52 **Adunanze aperte**

1. Quando si verificano particolari condizioni o rilevanti motivi d'interesse della comunità locale , il Presidente, sentita la Conferenza dei Capi gruppo, può convocare l'adunanza aperta del Consiglio, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche, e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei Consiglieri, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze aperte del Consiglio non possono essere adottate deliberazioni o assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Capo IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 53 Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno i Consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto

3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione del punto in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. 54 Svolgimento della discussione

1. I Consiglieri prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la Conferenza dei Capi gruppo.

2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.

3. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove esse avvengano, il Presidente interviene togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

4. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

6. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 55

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

2. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia municipale.

3. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

4. Quando persone che assistono all'adunanza arrecano turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli dichiara sospesa la riunione fino a che l'ordine non sia ristabilito. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini dovessero riprendere il Presidente la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamente dei lavori.

6. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il Presidente, d'intesa con la Conferenza dei Capi gruppo, fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nella sala delle adunanze.

Art. 56

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Capo V ORDINE DEI LAVORI

Art. 57 Comunicazioni - Interrogazioni - Mozioni - Ordini del giorno

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Sulle comunicazioni può intervenire, un Consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.
3. La trattazione delle interrogazioni e delle mozioni avviene nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.
4. L'esame delle interrogazioni e delle mozioni, viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrarne i contenuti, queste s'intendono ritirate, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.
5. Le interrogazioni e le mozioni sono sinteticamente illustrate al Consiglio dai presentatori, con riferimento al testo depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione, il presidente può rispondere direttamente o demandare al componente della Giunta delegato per materia di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di dieci minuti.
6. Alla risposta può replicare solo il presentatore, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un intervento per non più di cinque minuti, del componente della Giunta delegato per materia.
7. Nel caso che l'interrogazione o la mozione sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
8. Le interrogazioni e le mozioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.

9. Le interrogazioni e le mozioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

10. Esaurita la trattazione delle interrogazioni e delle mozioni iscritte all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al successivo tredicesimo comma, i Consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti, dandone lettura al Consiglio e depositandone il testo presso la presidenza. Il Presidente, il Sindaco o l'Assessore delegato, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, il Presidente rinvia l'argomento alla successiva seduta del Consiglio, che dovrà comunque tenersi entro 30 giorni. Si passa quindi alla votazione, senza ulteriori interventi.

11. La discussione degli ordini del giorno presentati dai Consiglieri amene immediatamente dopo la trattazione delle interrogazioni e delle mozioni. L'ordine del giorno è sinteticamente illustrato al Consiglio dal presentatore con riferimento al testo depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti.

12. Conclusa la presentazione il Presidente concede la parola ad ogni Capogruppo per la dichiarazione di voto, per la durata non superiore, per ciascuno, ai cinque minuti. Qualora nell'ambito di un gruppo vi siano posizioni di dissenso rispetto alla dichiarazione del Capogruppo, un Consigliere - a nome proprio e dei Consiglieri con lui concordi - ha diritto di presentare una diversa dichiarazione di voto, contenendo l'intervento in non più di cinque minuti.

13. Trascorsa un'ora dall'inizio delle comunicazioni e della trattazione delle interrogazioni delle mozioni e degli ordini del giorno, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio.

14. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione di interrogazioni e possono essere iscritti ordini del giorno e mozioni strettamente connessi all'argomento in discussione.

15. Quando i Consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco o dagli Assessori e consegnata all'interessato prima o durante la seduta o, comunque, entro venti giorni dalla richiesta, salvo i casi d'urgenza. L'interrogazione può essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio, su esplicita richiesta del proponente.

16. Se i Consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

Art. 58

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, delle mozioni e degli ordini del giorno, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti - ad eccezione di quelli istituzionali che devono essere discussi

prima degli altri - può essere modificato su proposta del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei componenti il Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione palese a maggioranza assoluta dei votanti, senza discussione.

2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta. salvo quanto stabilito dal comma seguente.

3. Per le proposte che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti del Consiglio, e sempre che questi non impegnino il bilancio comunale, né modifichino norme di funzionamento dei servizi ed attività del Comune, non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno. Sono presentate in sede di comunicazioni e discusse entro i termini di tempo previsti dal tredicesimo comma del precedente articolo. Se non rientrano entro tali termini la loro trattazione viene rinviata alla seduta successiva ed è iscritta nel relativo ordine del giorno.

Art. 59

Discussione - Norme generali

1. Terminata l'illustrazione da parte del relatore di un argomento iscritto all'ordine del giorno, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. La presentazione di emendamenti è regolata dal successivo art. 72. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

2. Nella trattazione dello stesso argomento iscritto all'ordine del giorno ciascun Capo gruppo - o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.

3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno.

4. Il Presidente ed il componente della Giunta delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di dieci minuti ciascuno.

5. Il Presidente o il relatore possono replicare in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.

7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, per precisare la loro posizione. I loro interventi sono contenuti entro il limite di cinque minuti.

8. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatosi e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capi gruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 60

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri - un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei votanti, con votazione palese.

Art. 61

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

Art. 62

Durata dei lavori

1. La durata massima di ogni seduta non può superare le quattro ore dall'inizio della stessa.

2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.

3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.

4. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Presidente dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione.

5. In caso contrario, per argomenti di particolare urgenza, il Consiglio può essere riconvocato seduta state, facendo notificare la riconvocazione ai soli Consiglieri assenti, per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti all'ordine del giorno.

Capo VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - IL VERBALE

Art. 63

La partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Il Segretario partecipa alle adunanze del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione. Il Segretario esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

Art. 64

Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio.

2. La sua redazione viene curata, secondo quanto stabilito dallo statuto, dal Segretario o da chi legalmente lo sostituisce.

3. Il verbale costituisce il resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta il testo degli interventi registrati, nonché delle conseguenti decisioni.
4. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi o le dichiarazioni di voto vengono riportati integralmente a verbale, purchè il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.
5. Il verbale delle adunanze è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 65

Verbale - Deposito - Rettifiche - Approvazione

1. Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri cinque giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto a presa d'atto.
2. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, si intende che il Consiglio ne prende atto all'unanimità.
3. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende cancellare o inserire nel verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, si intende che della proposta il Consiglio prende atto all'unanimità. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso. Della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.
6. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri appartiene alla competenza del Segretario.

Titolo IV

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Capo I
FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Art. 66
Criteri e modalità

1. Il Consiglio indirizza l'attività dell'ente con l'adozione di atti amministrativi fondamentali di carattere regolamentare, programmatico, organizzativo e negoziale, secondo i principi affermati dallo statuto. Nella funzione di controllo e di indirizzo si avvale della collaborazione del Collegio dei Revisori. Il Consiglio adotta gli atti che regolano l'ordinamento del Comune e delle aziende ed istituzioni, gli atti della programmazione finanziaria, delle opere pubbliche, i piani territoriali ed urbanistici generali e di attuazione, le intese con gli altri enti locali, le deliberazioni che modificano la consistenza patrimoniale o che determinano l'indebitamento a lungo termine i criteri per le nomine e designazioni dei propri rappresentanti.
2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento od azione progettuale, i risultati che costituiscono gli obiettivi da realizzare e indica i tempi per il loro conseguimento.
3. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e dell'operato dell'organizzazione, per l'attuazione degli indirizzi generali di governo approvati nella prima seduta successiva alla elezione del Consiglio stesso.
4. Il Consiglio può esprimere indirizzi per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario o patrimoniale, concernenti la gestione delle attività comunali.

Capo II
FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Art. 67
Criteri e modalità

1. Il Consiglio esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti.
2. Il Consiglio verifica, sulla base della presentazione di relazioni almeno semestrali da parte della Giunta, l'andamento della gestione corrente e degli investimenti.
3. Per l'effettuazione del controllo interno della gestione, l'ufficio competente inoltra al Presidente, alla commissione conciliare competente, alla Giunta ed al collegio dei revisori dei conti, tutti gli elementi di valutazione sullo stato della gestione corrente e sull'attuazione dei

programmi d'investimento ed in particolare gli indicatori di breve, medio e lungo periodo, per la verifica ed il confronto dei risultati. La Giunta riferisce al Consiglio, con le relazioni almeno semestrali di cui al secondo comma, le proprie valutazioni e rende noti i provvedimenti adottati.

4. Il collegio dei revisori dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo in base a quanto previsto dal regolamento di contabilità.

5. Il controllo politico-amministrativo sulla gestione delle aziende speciali ed altri organismi ai quali il Comune partecipa finanziariamente è esercitato dal Consiglio sia attraverso le relazioni dei rappresentanti nominati negli organi che amministrano gli enti suddetti, che tramite l'acquisizione dei bilanci e di ogni altro atto utile per conoscere l'andamento ed i risultati della gestione rispetto alle finalità per le quali il Comune ha concorso alla costituzione o contribuisce alla gestione stessa.

Titolo V

LE DELIBERAZIONI

Capo I COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Art. 68 La competenza esclusiva

1. Il Consiglio ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi previsti dalla normativa vigente in materia, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.

2. Sono inoltre di competenza del Consiglio gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia da leggi ad essa successive, dallo Statuto, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri ed alla loro surrogazione.

3. Il Consiglio non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo Statuto alla esclusiva competenza del Consiglio, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

4. La Giunta può proporre al Consiglio l'integrazione e la modifica di atti fondamentali dallo stesso adottati, avendo riscontrato che le previsioni o le prescrizioni negli stessi contenute non sono risultate adeguate alle effettive esigenze accertate dalla Giunta stessa. Dopo le modifiche ed integrazioni deliberate dal Consiglio, divenute o dichiarate eseguibili, la Giunta può adottare gli atti di amministrazione di sua competenza.

Art. 69

Conflitti di attribuzione

1. Qualora si verificano, conflitti in merito alle competenze del Consiglio e sottoposti all'esame della Conferenza dei della Giunta, gli atti interessati vengono sottoposti all'esame della Conferenza dei Capi gruppo, integrata dal Segretario. La decisione è adottata dalla Conferenza con riferimento alla normativa vigente, allo Statuto e al presente regolamento. La decisione della Conferenza è definitiva e viene dal Presidente comunicata al Consiglio ed alla Giunta.

2. All'adozione dell'atto provvede l'organo del quale la Conferenza ha riconosciuto la competenza.

Capo II

LE DELIBERAZIONI

Art. 70

Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.

2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, formulati rispettivamente dal responsabile del settore interessato e dal responsabile del Settore economico finanziario. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione..

3. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dai Responsabili di Settore che propongono gli atti stessi, in modo da assicurare al Consiglio tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.

4. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione previa lettura del disposto deliberativo.

5. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, il Consiglio è chiamato a votare ogni emendamento. In seguito, se gli emendamenti sono accolti, il Consiglio vota il testo della deliberazione opportunamente emendato.

6. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere veramente letterale.

7. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto.

8. Prima del disposto deliberativo sono riportati, nell'ordine: la relazione, se depositata preventivamente agli atti; le eventuali proposte di emendamento; i richiami normativi ed i pareri obbligatori. Il resoconto della discussione non fa parte dell'atto deliberativo, ma solo del verbale di cui al precedente art. 64.

Art. 71

Approvazione - Revoca - Modifica

1. Il Consiglio, approvandole con le modalità di cui al successivo capo III, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.

2. Il Consiglio, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

3. Nei provvedimenti del Consiglio di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.

Capo III

LE VOTAZIONI

Art. 72

Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.

2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 73 e 74.

3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.

5. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

a) le votazioni sulla questione pregiudiziale e sospensiva si effettuano prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;

b) le proposte di emendamento, ad eccezione di quelle sul bilancio la cui disciplina è contenuta nel regolamento di contabilità, depositate almeno tre giorni prima della seduta consiliare, sono illustrate dal capogruppo proponente per non più di cinque minuti ognuna e per un massimo di trenta minuti complessivamente;

c) prima che si proceda alla votazione, un consigliere per gruppo può dichiarare il voto del gruppo stesso per non più di dieci minuti spiegandone i motivi. Analoga facoltà compete ai consiglieri dissenzienti, limitatamente ad un numero di consiglieri pari o inferiore alla metà dei componenti il gruppo di appartenenza e per un tempo non superiore a cinque minuti ognuno;

d) le proposte di emendamento si votano nel seguente ordine: emendamenti soppressivi, emendamenti modificativi, emendamento aggiuntivi

e) per i provvedimenti composti da varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata comandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;

f) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

7. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

a) per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per iscritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;

b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli capitoli, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.

8. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 73

Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, chiedendo che votino prima coloro che sono favorevoli e dopo i contrari, invita quindi gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. L'esito della votazione, è comunicato dal Segretario. il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i Consiglieri scrutatori.
5. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Art. 74

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 75

Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a mezzo di schede.
2. In tali votazioni si procede come appresso:
 - a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.

4. Quando la legge, gli statuti o i regolamenti stabiliscano che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.

5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.

9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

10. Il carattere segreto della votazione deve risultare dal verbale nel quale si dà atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

Art. 76 **Esito delle votazioni**

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta, decisa dal Consiglio a maggioranza assoluta dei votanti.

5. Salvo i casi particolare espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione, effettuato dal Segretario, il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 77

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

3. La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili per motivi d'urgenza, ha luogo entro cinque giorni dall'adozione, a pena di decadenza.

Art. 78

Interpretazione del regolamento

1. Su questioni controverse o di interpretazione delle norme del presente regolamento si esprime il Consiglio, a maggioranza dei presenti

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 79

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è ripubblicato all'albo comunale per quindici giorni.

3. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio.

Art. 80
Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri comunali in carica.
2. Copia del regolamento è inviata ai Consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione
3. Il Sindaco dispone l'invio di copia del regolamento al collegio dei revisori dei conti, agli enti, aziende, istituzioni, società, consorzi, dipendenti od ai quali il Comune partecipa ed ai rappresentanti negli stessi eletti dal Consiglio, attualmente in carica.
4. Il Segretario comunale dispone l'invio di copia del regolamento ai responsabili dei Settori.